



## LA PROROGA TACITA DEL TERMINE DI DURATA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE E LA FACOLTÀ DI DISDETTA UNILATERALE DEL SOCIO

*Gabriella Trinchese*

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. La proroga del termine di durata nelle società di persone. – 3. La disdetta unilaterale del socio alla proroga del termine. – 4. Il diritto di recesso del socio e la facoltà di disdetta alla proroga.

## 1. Premessa

Affinché possa parlarsi di proroga della società è necessario che nell'atto costitutivo della società sia indicata la durata. Per le società di persone ed in particolare per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, sebbene l'indicazione della durata sia espressamente richiesta dall'art. 2295, n. 9, c.c. (applicabile anche alle società in accomandita semplice, in virtù del rimando di cui all'art. 2315 c.c.) è controverso se tale indicazione sia necessaria per la regolare costituzione delle medesime. Sul tema, uno degli orientamenti maggioritari in dottrina<sup>1</sup> ritiene che l'indicazione di una durata certa della società sia un elemento essenziale non ai fini della validità della costituzione della società, bensì per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese<sup>2</sup>.

Secondo un altro orientamento<sup>3</sup>, invece, la durata non rappresenterebbe un elemento essenziale per la costituzione di tali società con la conseguenza che anche le società di persone regolari che svolgono attività commerciale, al pari delle società semplici e di quelle irregolari, possono essere contratte a tempo indeterminato.

---

<sup>1</sup> Cfr. F. Preite e C.A. Busi, in Trattato Società di Persone diretto da F. Preite, Utet Giuridica, Milano, 2015, t. I, 903-906 e F. Di Sabato, Diritto delle società, Giuffrè, Milano, 2003, 96.

<sup>2</sup> Secondo tale orientamento suddetta iscrizione sarebbe dunque subordinata all'indicazione di una scadenza determinata nel contratto sociale Cfr. G. F. Campobasso, Diritto commerciale 2, Diritto delle società, Utet, Torino, 2002, 62, nota 3, che richiama G. Ferri, Delle Società, in Commentario Scialoja - Branca, Libro V, Del Lavoro (artt. 2247-2324)1981, 388.

<sup>3</sup> Secondo tale orientamento non potrebbe essere rifiutata l'iscrizione nel Registro delle Imprese di un atto costitutivo senza scadenza o che stabilisca espressamente che la società sia a tempo indeterminato, essendo i poteri dell'ufficio del Registro delle Imprese limitati alla verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto costitutivo. Cfr. V. Buonocore, Società in nome collettivo, in Commentario Schlesinger, 1995, 186, F. Preite e C.A. Busi, *op.cit.*, 1099-1100, F. Galgano, in Trattato di Diritto civile v. 4, Cedam, 2010, 134-135 per il quale l'opinione secondo cui sia necessaria la prefissione di un termine di durata per la regolarità delle società in nome collettivo è contraddetta dall'art. 2307, co. 3 c.c. che ammette che la società in nome collettivo possa essere tacitamente prorogata, e la proroga tacita è, a norma dell'art. 2273 c.c. proroga a tempo indeterminato e tale proroga non potrebbe essere che *sine die*, per cui non si vedrebbe perché negare tale possibilità sin dal principio ai soci.

È invece pacifico che il termine di durata, ove indicato nell'atto costitutivo, determini, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società<sup>4</sup> per cui, prima del suo decorso, sarà necessaria una valutazione circa l'ipotesi o meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt. 2307<sup>5</sup>, co. 3 e 2273<sup>6</sup> c.c., ipotesi quest'ultime evidentemente operative soltanto dopo la scadenza del termine.

Occorrerà infine valutare la presenza di clausole statutarie che prevedano la proroga tacita e automatica qualora i soci (o anche uno solo di essi) non provvedano a dare disdetta entro un termine prefissato.

Per le società di persone prossime alla scadenza, la valutazione di un'eventuale proroga andrebbe effettuata anche alla luce dei regimi agevolativi e semplificativi introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2017 (quali la modifica della disciplina dell'aiuto alla crescita economica - Ace, l'introduzione dell'Imposta sul reddito d'impresa - Iri - per imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, nonché il nuovo regime di cassa per le imprese minori tra cui sono ricomprese le società di persone che siano in contabilità semplificata) laddove possano risultare convenienti per tali società.

## 2. La proroga del termine di durata nelle società di persone

Le disposizioni civilistiche in materia di proroga del termine di durata delle società di persone disciplinano le seguenti fattispecie:

- la proroga espressa (all'art. 2307, co. 1 e 2, c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice stante il rinvio di cui all'art. 2315 c.c.);
- la proroga tacita (all'art. 2307, co. 3, c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice stante il rinvio di cui all'art. 2315 c.c.; all'art. 2273 c.c. per le società semplici applicabile alle suddette società ai sensi degli artt. 2293 e 2315 c.c.).

---

<sup>4</sup> Il decorso del termine delle società di persone, come noto, rappresenta una causa di scioglimento delle società di persone ai sensi degli artt. 2272, co. 1, n. 1), 2308, 2323 c.c. Tale causa di scioglimento è immediatamente operativa; ciò implica che con il suo verificarsi ha inizio lo stato di liquidazione. Cfr. F. Di Sabato, *op. cit.*, 98-99.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2307 c.c. «*Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.*

*Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.*

*In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270».*

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 2273 c.c.: «*La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali*».

La proroga del termine di durata delle società di persone può dunque essere decisa sia prima, ai sensi dell'art. 2307, co. 1 c.c., che dopo il decorso del termine della società, ai sensi del medesimo articolo 2307, co. 3 c.c. e art. 2273 c.c.

Nello specifico, prima del decorso del termine, qualora lo statuto non preveda clausole di proroga automatica, i soci possono espressamente prorogare la durata della società fissando un nuovo termine di scadenza.

La proroga della durata della società rappresenta una modifica del contratto sociale di tipo oggettivo e come tale presuppone «*il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente*»<sup>7</sup>; tale previsione normativa implica che la decisione di proroga debba essere approvata all'unanimità, salvo che sia espressamente prevista nell'atto costitutivo la modificabilità del contratto sociale con il consenso della maggioranza dei soci<sup>8</sup>.

La proroga può intervenire anche dopo la scadenza del termine risultando dal comportamento concludente dei soci; ciò si verifica nell'ipotesi in cui la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato, qualora, decorso il termine per cui fu contratta, «*i soci continuano a compiere le operazioni sociali*» ai sensi dell'art. 2273 c.c. Tale norma è interpretata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza nel senso che occorre l'accordo di tutti i soci alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività sociale dopo la scadenza del termine<sup>9</sup>; pertanto, il compimento delle operazioni sociali implica che vi sia inequivocabilmente la volontà di continuare l'attività sociale ciò presupponendo il consenso, seppure implicito, di tutti gli altri soci e di revocare implicitamente lo stato di liquidazione<sup>10</sup>.

Con riguardo alla proroga tacita, nelle società di persone si è soliti ulteriormente distinguere tra proroga tacita legale prevista dall'art. 2273 c.c. e proroga tacita convenzionale, prevista da specifiche clausole contrattuali:

- la proroga tacita legale presuppone che sia decorso il termine inizialmente previsto e che i soci continuino a compiere le operazioni sociali. Sussistendo tali condizioni opera la presunzione legale di tacito consenso alla proroga della società. La scadenza del

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 2252 c.c.

<sup>8</sup> Cfr. G. Cottino, M. Sarale, R. Weigmann, Società di persone e Consorzi, in Trattato di Diritto Commerciale, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2004, 342, F. Di Sabato, Diritto delle società, Giuffrè, Milano, 2003, 56-57. In Giurisprudenza App. Brescia, 9 giugno 2011, in Le Società 1/2013, 15 ss.

<sup>9</sup> Cfr. G. Cottino, M. Sarale, R. Weigmann, *op. cit.* 342 che richiama Cass. 23 febbraio 1984, n. 1296, Mass.; Trib. Cagliari, 26 luglio 1988, in Rass. Giur. Sarda, 1989, 416 secondo cui non può ritenersi ammissibile la proroga tacita del contratto di società di persone prima della scadenza, ove non risulti univocamente la volontà del socio di rinunciare al diritto di domandare lo scioglimento alla scadenza del termine contrattualmente previsto.

<sup>10</sup> Ne deriva che un solo socio che non fosse d'accordo sulla continuazione potrebbe rifiutarsi di proseguire nel compimento delle operazioni sociali oltre il termine previsto nel contratto sociale e potrebbe ottenere giudizialmente la nomina del liquidatore a norma dell'art. 2275, co.1, c.c. oppure esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2285 c.c. consentito nel caso in cui il termine della società sia indeterminato. Cfr. F. Di Sabato, *op. cit.* 96-97, V. Salafia, Legittimità dell'opposizione alla proroga tacita della società statutariamente prevista, commento a sentenza Trib. Cremona, 30 dicembre 2005, in Le Società 1/2008, 96.

termine rappresenta pertanto il presupposto funzionale necessario ed imprescindibile dell'operatività dell'art. 2273 c.c.; inoltre, a differenza della proroga espressa che non implica necessariamente una durata indeterminata della società potendo invece prevedere un nuovo termine di durata, la proroga tacita si configura a tempo indeterminato;

- la proroga tacita convenzionale viene perseguita per il tramite di una clausola, la c.d. clausola di rinnovazione, inserita nel contratto sociale in cui si dà atto della proroga tacita e automatica della società<sup>11</sup>, salva la possibilità per uno dei soci di dare disdetta alla proroga entro un termine prefissato<sup>12</sup>. L'operatività di tale clausola dipende dal mancato intervento della volontà contraria di sciogliere il rapporto medesimo (ovverosia dell'esercizio della facoltà di disdetta).

### 3. La disdetta unilaterale del socio alla proroga del termine

Qualora nel contratto sociale sia prevista una clausola con la quale venga attribuita al singolo socio la facoltà di disdetta, entro un termine prefissato, alla proroga della durata della società, le ipotesi che possono verificarsi sono le seguenti:

- mancato esercizio della facoltà di disdetta da parte di uno o più soci;
- comunicazione della disdetta da parte del socio (o dei soci) agli altri soci prima della scadenza del termine di durata della società.

Nel primo caso la società verrebbe tacitamente ed automaticamente prorogata in base a quanto previsto dalla clausola.

Nella seconda ipotesi, invece, in seguito all'esercizio della facoltà di disdetta da parte del socio verrebbe automaticamente a cessare ogni possibilità di nuova proroga del termine della società. Conseguentemente si determinerebbe, alla scadenza, lo scioglimento della società per compimento del termine di durata, effetto noto alla totalità dei soci, i quali, all'unanimità, lo hanno espressamente previsto nell'atto costitutivo. Si desume, pertanto, che qualora i soci approvino tale clausola intendano al contempo stabilire che la società abbia come termine originario quello previsto e che questo possa prorogarsi, salvo che nei mesi precedenti<sup>13</sup> alla prorogata scadenza taluno dei soci non manifesti la propria indisponibilità a proseguire ulteriormente il rapporto sociale. Si evidenzia che la disdetta non pone immediatamente termine al rapporto sociale ma impedisce che alla sua scadenza possa essere ancora

<sup>11</sup> Ad esempio di anno in anno o di biennio in biennio.

<sup>12</sup> Una clausola di c.d. rinnovazione potrebbe essere così formulata: «*la durata della Società è stabilita fino al 31.12.2018. In caso di mancata disdetta da darsi da uno dei soci a mezzo di ..... con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza o delle scadenze successive, la durata della Società si intenderà tacitamente ed automaticamente prorogata di due anni in due anni*».

<sup>13</sup> Ad esempio sei a seconda di quanto previsto nella clausola.

prorogato: la società si scioglie ai sensi dell'art. 2272, comma primo, n. 1) al decorso del termine originariamente previsto nel contratto.

La piena validità della clausola *de qua* è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito<sup>14</sup>.

I giudici di merito hanno infatti ritenuto «*l'insussistenza della nullità della medesima per effetto dell'avvenuta "attribuzione della facoltà di disdetta al singolo socio" e della conseguente sottoposizione del contratto societario all'arbitrio del singolo socio a causa di tale condizione "risolutiva meramente potestativa" in violazione dell'articolo 1355 c.c.*» specificando che l'art. 1355 c.c. commina la nullità esclusivamente per le condizioni sospensive e non per quelle risolutive ritenute dalla giurisprudenza di legittimità pienamente valide anche se potestative<sup>15</sup>; la condizione risolutiva meramente potestativa non rappresenterebbe che una mera applicazione dell'istituto, positivamente regolato, dello scioglimento del contratto per mutuo consenso (art. 1372 c.c.) dal momento che, venendo apposta d'accordo tra le parti, al momento della stipulazione, costituisce un (anticipato) mutuo consenso allo scioglimento del contratto, rimesso, per la sua concreta operatività, «*a discrezionale iniziativa di una delle parti*»<sup>16</sup>. E' stata ritenuta inoltre l'insussistenza della nullità della suddetta clausola per violazione del principio generale del diritto delle obbligazioni secondo cui non poteva essere attribuito ad una sola delle parti il potere di determinare unilateralmente la sorte del contratto in quanto, il principio in forza dell'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti è stato ritenuto derogabile e la validità della facoltà di disdetta in oggetto è supportata dalla circostanza che, tale facoltà, «*attribuendo alla volontà unilaterale del singolo socio il potere di determinare lo scioglimento della società, va ricompresa - secondo dottrina e giurisprudenza, anche di legittimità - nella categoria delle situazioni soggettive in capo al singolo socio, ossia di diritti che, trovando la loro fonte nei patti sociali o in norme imperative, si concretizzano in pretese autonome rispetto alla posizione del socio, pur avendo tale posizione come presupposto e costituiscono, a tutela dell'interesse individuale, un limite alla operatività del principio maggioritario e, quindi, al potere dispositivo della società, onde non sono modificabili se non con l'unanimità dei consensi*»<sup>17</sup>.

Non è stata parimenti rinvenuta la nullità della clausola per "violazione del divieto di contrarre società perpetue" in quanto la proroga a tempo indeterminato è espressamente prevista dagli artt. 2307 e 2773 c.c., in conformità del principio secondo cui la durata non è un elemento essenziale per la costituzione della società<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Cfr. App. Brescia, 9 giugno 2011, in *Le Società* 1/2013, 15 ss. e Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 93 ss.

<sup>15</sup> Cfr. Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 94 che ivi richiama la giurisprudenza di legittimità.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. civ. sez. II, 15 settembre 1999, n. 9840.

<sup>17</sup> Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 94.

<sup>18</sup> *Supra* nota 3.

Infine, sulla motivazione della disdetta, i giudici di merito hanno osservato che, per i fini suddetti, la manifestazione di volontà del socio volta ad ottenere lo scioglimento della società deve essere espressa ed univoca e che se non è richiesta dal contratto sociale non inficia l'efficacia né la validità della medesima<sup>19</sup>.

#### **4. Il diritto di recesso del socio e la facoltà di disdetta alla proroga**

L'esercizio del diritto di recesso si differenzia dall'esercizio della facoltà di disdetta alla proroga del termine da parte del socio in quanto il primo, nel caso in cui la società sia prorogata tacitamente ai sensi dell'art. 2307, co.3, c.c., non incide sull'esistenza della società. Si evidenzia che a differenza del recesso che ha dunque effetto per il solo socio recedente, l'esercizio del diritto potestativo del socio a dare disdetta secondo le modalità stabilite nella clausola c.d. di rinnovazione impedisce la proroga e produce lo scioglimento della società, incidendo anche sulla posizione degli altri soci.

Ne deriva che lo scioglimento della società, in tale ipotesi, prescinderebbe da una manifestazione di volontà da parte di tutti i soci come invece presupposto dall'art. 2272, n. 3 c.c., determinandosi invece *ipso iure* dalla verifica dell'evento previsto nell'atto costitutivo<sup>20</sup>. Secondo altra giurisprudenza<sup>21</sup> è stato invece ritenuto che, con tale clausola non verrebbe introdotta un'ulteriore causa di scioglimento della società ma, il decorso del termine, che si verificherebbe per effetto della disdetta da parte del socio rappresenterebbe già di per sé una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2272, co. 1, n.1 c.c. soltanto che si verifica non al momento dell'esercizio della facoltà di disdetta ma nel momento in cui si verifica la scadenza del termine non più prorogabile per effetto di tale esercizio da parte del socio.

La previsione della suddetta clausola, nel momento in cui non sia esercitata la facoltà di disdetta, sembrerebbe implicare non solo la proroga tacita della società ma anche l'inapplicabilità dell'art. 2307, co. 3, c.c. in cui è previsto che «*in caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285*» dal momento che il socio, non avendo esercitato la facoltà di disdetta, ha implicitamente rinunciato, successivamente alla maturazione della proroga, ad esercitare il suo diritto di recesso nell'ipotesi suddetta.

Ai sensi dell'art. 2307, co. 3 c.c. si desume che una volta che la società venga prorogata tacitamente a tempo indeterminato, al socio è sempre riconosciuto il diritto di recesso. Nei casi in cui, invece, la proroga della società fosse convenzionale e il socio alla prima scadenza l'avesse accettata non esercitando il diritto alla disdetta, non ricadendosi nella ipotesi di cui

<sup>19</sup> Cfr. App. Brescia, 9 giugno 2011, in *Le Società* 1/2013, 15 ss. e Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 93 ss.

<sup>20</sup> Cfr. Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 93 ss.

<sup>21</sup> Cfr. App. Brescia, 9 giugno 2011, in *Le Società* 1/2013, 15 ss.

all'art. 2307, co. 3, c.c., il diritto di recesso dovrebbe fondarsi su presupposti differenti da quelli indicati nell'art. 2285, primo comma, c.c.

Ciò coerentemente con la circostanza che la previsione di una clausola di rinnovazione nel contratto sociale si fonda sul presupposto che la società possa essere prorogata nel tempo solo al permanere dell'accordo di "tutti" i soci.

Va altresì aggiunto, che la previsione statutaria della clausola cd. di rinnovazione potrebbe consentire ai soci di superare situazioni di stallo, sciogliendo la società quando in società a ristretta base proprietaria emergano conflittualità tra i soci o anche nel caso in cui la società sia stata costituita sulla base dell'accordo di tutti i soci al protrarsi della proroga della società, e ove tale accordo venisse a mancare si verificherebbe lo scioglimento della medesima.

Altra fattispecie si verifica con il venir meno della pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, ipotesi, quest'ultima, che rappresenta una differente causa di scioglimento<sup>22</sup>. Tale fattispecie si differenzia da quella che si verifica con la disdetta del socio alla proroga del termine in quanto in tale ultimo caso i soci, fino alla naturale scadenza, restano nella società. Ciò che varia è che uno o più tra questi manifestano la propria volontà contraria alla proroga della durata della società, per cui non si verifica la situazione in cui viene meno la pluralità dei soci.

Non si potrebbe neanche verificare la situazione in cui il socio che non abbia esercitato la facoltà di disdetta (si pensi all'ipotesi in cui vi siano solo due soci ed uno dei due comunichi la disdetta) possa continuare l'attività d'impresa in forma individuale in quanto, in tal caso, ponendosi il problema dell'ammissibilità di una «*trasformazione involutiva*» della società, non sembra verificarsi una trasformazione tacita, non venendo a mancare la pluralità dei soci<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. art. 2272, co. 4, c.c. per le società semplici; art. 2308 per le società in nome collettivo, e art. 2323 co. 1, c.c. per le società in accomandita semplice quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, «*sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno*».

<sup>23</sup> La continuazione dell'impresa in forma individuale rappresenta un fenomeno diffuso nella prassi ma non disciplinato dal legislatore e si verifica in una società di persone qualora, per la morte, l'esclusione o il recesso di alcuni soci, la compagine sociale si riduca ad un solo socio il quale può attendere il decorso del semestre senza ricostituire la pluralità dei soci (art. 2272, n. 4, c.c.) oppure decidere - anticipatamente rispetto a tale data - di non ricostituirla (art. 2272, n. 3, c.c.).